Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	»	»	»	» **36.000**
Annuo	senza	supplementi	ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	»	»	»	» **28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 41 DEL 12 FEBBRAIO 1980:

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.
Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 concernente il regime d'importazione delle merci e al decreto ministeriale 10 maggio 1975 concernente la tabella « Esport », in attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione.

(1081)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che siano abrogati gli articoli 256; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 279; 290; 291; 292; 292-*bis* comma primo limitatamente alle parole: "290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato)"; 293; 299; 302; 303; 304; 305; 327; 342; 402; 403; 404; 414 comma terzo (Alla pena stabilita nel numero 1) soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 656; 657; 661; 667 e 668 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18 presso il Partito radicale.

(1438)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi che siano abrogati gli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18 presso il Partito radicale.

(1439)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1979, n. 758.
Modificazioni all'art. 122 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come sostituiti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Il personale operaio specializzato con qualifica di infermiere, di cui al quinto comma dell'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'art. 14 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con legge del 10 giugno 1978, n. 271, presta la propria opera presso gli istituti penitenziari previsti dall'art. 59 della predetta legge 26 luglio 1975, n. 354.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi per la nomina ad operaio specializzato con qualifica di infermiere presso gli istituti di cui al comma precedente, oltre ai requisiti preveduti all'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è richiesto anche il possesso del certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, rilasciato a norma delle vigenti disposizioni ».

L'ultimo comma dello stesso art. 122, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 77, è così sostituito:

« I vincitori del concorso, durante il periodo di prova, frequentano un corso teorico-pratico della durata di giorni quarantacinque presso gli istituti penitenziari di cui alla tabella *E* della legge 9 ottobre 1970, n. 740 o gli ospedali psichiatrici giudiziari o le case di cura e custodia o gli istituti per infermi o minorati psichici ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 12

LEGGE 6 febbraio 1980, n. **17**.

Finanziamento degli oneri per l'organizzazione del vertice dei Paesi più industrializzati che avrà luogo a Venezia il 22 e 23 giugno 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'organizzazione del vertice dei sette Paesi più industrializzati, che avrà luogo a Venezia, il 22 e 23 giugno 1980, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, elevabili del 10 per cento in caso di assoluta necessità, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1980.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti per la organizzazione e lo svolgimento del vertice mediante aperture di credito a favore del capo della delegazione di cui al successivo quinto comma, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione del vertice, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, e di concerto con quello del tesoro, sarà istituita la « Delegazione per la organizzazione del vertice dei sette Paesi più industrializzati » cui spetta il compito di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per la sua realizzazione.

Art. 2.

All'onere di L. 5.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Leverano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Leverano » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura della Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Leverano » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1978, n. 163;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Leverano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1979.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1979, con la denominazione di origine controllata « Leverano », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Leverano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio periferico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Leverano Rosso » nel tipo « Riserva » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino « Riserva » in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino « Riserva » invecchiato o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi della loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Leverano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, alla predetta data un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi, per eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tale caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1979
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 49

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « LEVERANO »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Leverano » è riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

I vini « Leverano » rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro Amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni: Malvasia nera di Lecce, Sangiovese, Montepulciano e Malvasia bianca presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 35 per cento.

La presenza nei vigneti del vitigno Malvasia bianca non dovrà superare il 10 % del totale delle viti.

Il vino « Leverano » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Malvasia bianca.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Bombino bianco e Trebbiano Toscano da sole o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 35 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso, al 65% per il tipo bianco ed al 45% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'eventuale invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende vinificatrici interessate e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, consentire che le operazioni di vinificazione vengano effettuate nel territorio amministrativo dei comuni di Copertino e Veglie.

Le uve destinate alla vinificazione dei tipi rosso e rosato devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5 e di 10,5 quelle destinate alla vinificazione del tipo bianco.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del tipo « rosato » non può essere utilizzato per la preparazione del « Leverano » rosso.

Art. 6.

I vini « Leverano » all'atto della immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

« Rosso »:

colore: dal rosso rubino al granato tendente ad assumere, con l'invecchiamento, riflessi arancione;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto armonico con delicato fondo amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

« Rosato »:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue talvolta con lievi riflessi arancione;
odore: leggermente vinoso con profumo di fruttato quando è giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« Bianco »:

colore: pagliarino più o meno carico;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Leverano » rosso qualora provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 e venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, se immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « Riserva ».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Leverano » rosso invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile.

Tale indicazione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione aggiuntiva « Riserva ».

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Leverano » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(1176)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1979.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Visti i propri decreti in data 8 gennaio e 19 marzo 1979, con i quali il dott. Vittorio Norelli, dirigente generale-prefetto, è stato nominato rispettivamente membro effettivo e vice presidente della suddetta commissione;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del suddetto dott. Norelli, destinato ad altro incarico;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Michele Di Sieno, dirigente generale-prefetto, è nominato membro effettivo nonché vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria, in sostituzione del dott. Vittorio Norelli, a decorrere dal 1° dicembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 148

(1213)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1979.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1978, con il quale il dott. Silvano Palumbo veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte;

Vista la nota n. 139 del 3 settembre 1978, con la quale il Presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il consigliere della Corte dei conti dott. Silvano Palumbo con il pari grado dott. Cesare Bronzini;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Cesare Bronzini, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte, in sostituzione del dott. Silvano Palumbo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 193

(1212)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1979.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzo »;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1979, con il quale il dott. Agatino Neri, dirigente generale-prefetto, è stato nominato membro effettivo della suddetta commissione di controllo, in sostituzione del dott. Alfredo Sabella;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Agatino Neri;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giovanni De Silva, dirigente generale-prefetto, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Agatino Neri, a decorrere dal 1° ottobre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1980
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 147

(1211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1980.

Decadenza dalla carica di un componente della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta Commissione tributaria centrale;

Vista la nota n. 1550/P in data 7 settembre 1979, con la quale la Commissione tributaria centrale ha comunicato che il professore di scienza delle finanze e di diritto finanziario presso l'Università di Torino Francesco Forte, membro della suddetta commissione, è stato eletto deputato al Parlamento;

Considerato che la carica di membro del Parlamento rivestita dal prof. Forte è incompatibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972, con quella di componente della Commissione tributaria centrale;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di dichiarare la decadenza del prof. Francesco Forte dalla carica rivestita in seno alla suddetta Commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Francesco Forte, deputato al Parlamento, è dichiarato decaduto, ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, dalla carica di componente della Commissione tributaria centrale.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 349

(1264)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1980.

Sostituzione di due componenti della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta Commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di membro della suddetta Commissione, del dott. Giuseppe Cortesani, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la nota n. 1824/P in data 29 ottobre 1979, con la quale la Commissione tributaria centrale ha comunicato, che l'avv. Giuseppe Gozzi, sostituto avvocato generale dello Stato, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro della citata Commissione;

Vista la nota n. 305 in data 15 gennaio 1979, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato, per la nomina a componente del predetto consesso tributario, il dott. Alfonso Del Grosso, avvocato generale della Corte suprema di cassazione;

Vista la nota n. 9681 in data 24 novembre 1979, con la quale l'avvocato generale dello Stato, ha designato, per la nomina a componente della commissione di cui trattasi, l'avv. Enzo Ciardulli, avvocato dello Stato;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone che vengono nominate con il presente decreto non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti della Commissione tributaria centrale:

Del Grosso dott. Alfonso, avvocato generale della Corte suprema di cassazione, su designazione del primo presidente, in sostituzione del dott. Giuseppe Cortesani;

Ciardulli avv. Enzo, avvocato dello Stato, su designazione dell'Avvocato generale dello Stato, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Gozzi.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti nel cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 347

(1266)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1980.

Sostituzione di un presidente di sezione e di un membro della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di presidente di sezione della suddetta Commissione, del dott. Errico Laporta, presidente onorario della Corte suprema di cassazione, deceduto;

Vista la nota n. 305 in data 15 gennaio 1979, con la quale il primo presidente della Corte suprema di cassazione ha designato, per la nomina a componente del citato consesso tributario, il dott. Riccardo Ridola, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che le persone nominate con il presente decreto non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Guido Conte, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, attualmente membro della Commissione tributaria centrale, è nominato presidente di sezione della stessa Commissione, in sostituzione del dott. Errico Laporta.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Ridola, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, è nominato, su designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione, membro della Commissione tributaria centrale.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di cui al presente decreto, sarà provveduto con i fondi iscritti nel cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1980
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 348

(1265)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 1979.

Nomina di due componenti supplenti della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Visto l'art. 68 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Vista la nota in data 19 novembre 1979, n. 7139/R.2, con la quale il Ministero dell'interno ha designato il dirigente superiore dott. Pietro Zito quale componente supplente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta;

Visto il telegramma in data 27 ottobre 1979, n. 13476, con il quale il Ministero delle finanze ha designato il primo dirigente dott. Vincenzo Nascia quale componente supplente della citata commissione;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Pietro Zito e il primo dirigente dott. Vincenzo Nascia sono nominati — in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze — componenti supplenti della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 3 dicembre 1979

p. *Il Presidente*: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 179

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1979.

Nuove procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, alle iniziative industriali con investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visti gli articoli 62 e seguenti del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, relativi alla concessione del contributo in conto capitale e del finanziamento a tasso agevolato alle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, concernente modificazioni ed integrazioni in materia di agevolazioni al settore industriale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91;

Visto, in particolare, l'art. 73, ultimo comma, del citato testo unico n. 218 del 1978, in base al quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno definisce con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie anzidette;

Visto in particolare l'art. 74 del ripetuto testo unico n. 218 del 1978 che prevede, per le iniziative industriali con investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire, l'ammissione alle agevolazioni predette mediante la deliberazione del CIPI su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della richiesta preliminare

Ai fini del conseguimento del contributo e/o dell'eventuale credito agevolato, di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, così come rispettivamente modificati dagli articoli 4, 1 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979 n. 91, per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano con programmi di costruzione, ampliamento, riattivazione e ammodernamento, investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire, l'operatore presenta direttamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una richiesta preliminare.

La richiesta preliminare deve contenere i seguenti elementi:

informazioni sui promotori e sulla iniziativa;

aspetti tecnico-economici e finanziari che caratterizzano l'iniziativa, con indicazione del piano finanziario per la copertura integrale del fabbisogno necessario alla realizzazione del programma di investimenti ed al relativo esercizio;

situazione del mercato interno ed estero del settore produttivo cui appartiene l'iniziativa;

eventuali connessioni tecnico-economiche con altre iniziative;

collegamenti di carattere tecnico-finanziario e organizzativo con altri stabilimenti ubicati nello stesso comune o con stabilimenti comunque contigui, anche di imprese giuridicamente distinte;

ubicazione puntuale dell'impianto e sue possibili alternative;

tempi tecnici delle varie fasi di realizzazione dell'impianto;

fabbisogno di dipendenti, quantitativo e qualitativo, nelle successive fasi di attuazione dell'impianto e di eventuali interventi di formazione professionale della manodopera e dei quadri direttivi ed intermedi;

eventuale disponibilità in loco di risorse naturali e di materie prime economicamente e tecnicamente utilizzabili;

fabbisogni energetici, idrici e di servizi, anche di carattere sociale;

esigenza di infrastrutture, generali e specifiche, connesse alla localizzazione prescelta o alle sue alternative;

effetti che l'insediamento proposto può determinare sulle condizioni ambientali, in particolare per quanto attiene ai livelli di inquinamento, mettendo in evidenza gli eventuali strumenti di prevenzione;

in caso di ampliamento, ammodernamento o di riattivazione, oltre all'indicazione degli investimenti preesistenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, data di ultimazione degli investimenti precedenti e data di inizio lavori del nuovo programma, qualora già avviato;

nel caso in cui l'investimento precedente non sia ancora ultimato valgono le definizioni di cui al terzo comma del successivo art. 4;

eventuale richiesta, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie.

Art. 2.

Affidamento dell'istruttoria alla Cassa per il Mezzogiorno

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta preliminare di cui al precedente art. 1, riscontra la rispondenza di massima di tale richiesta alle direttive del CIPI, ne affida l'istruttoria tecnico-economica e finanziaria alla Cassa per il Mezzogiorno, riservandosi, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'iniziativa, di far svolgere indagini particolari, e ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 3.

Presentazione della domanda di agevolazioni e di autorizzazione

L'operatore, cui viene data comunicazione dell'affidamento dell'istruttoria, deve presentare alla Cassa, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'istituto di credito prescelto qualora intenda richiedere anche il finanziamento a tasso agevolato, entro un mese dal ricevimento della comunicazione, la domanda di agevolazioni compilata su apposito modulo adottato dal Ministro medesimo, nonché la documentazione riguardante l'iniziativa proposta e indicata nell'allegato.

La Cassa per il Mezzogiorno, contestualmente alla formale ammissione in istruttoria della domanda, trasmette copia della stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla regione interessata, che può esprimere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della lettera, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale ed alla programmazione regionale, inviandolo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, all'istituto di credito e alla Cassa medesima.

Nel caso di progetti il cui investimento è subordinato all'autorizzazione da parte del CIPI la domanda di cui sopra viene presentata prima o contestualmente al Ministro del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350 e dell'art. 76 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni delle spese sostenute nei due anni precedenti la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime, si fa riferimento alla data di presentazione formale alla

Cassa per il Mezzogiorno della domanda stessa puntualmente redatta sull'apposito modulo, anche se non corredata dalla documentazione di cui all'allegato.

La domanda viene ammessa all'istruttoria quando il modulo risulti presentato completo di tutte le sue parti ed accompagnato dalla documentazione di cui all'allegato.

Art. 4.
Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni

La domanda accompagnata dalla documentazione di cui all'allegato e con la precisazione se l'operatore intende usufruire, in via definitiva, del solo contributo in conto capitale, o anche del finanziamento a tasso agevolato qualora spettante, deve contenere informazioni sui promotori e sull'iniziativa conformemente alle richieste contenute nel modulo di cui al primo comma del precedente art. 3, nonché precisazioni su eventuali richieste, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie.

In caso di ampliamento, riattivazione ed ammodernamento, oltre alla indicazione degli investimenti preesistenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario effettuate ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576, deve essere indicata la data di ultimazione degli investimenti precedenti, la data di inizio lavori del nuovo programma, qualora già avviato e le eventuali richieste, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie.

Nel caso in cui l'investimento precedente non sia ancora ultimato, può essere ugualmente presentato il nuovo programma di spesa relativo all'ampliamento o ammodernamento dello stabilimento, sempreché configuri uno specifico programma di investimenti autonomo e distinto dal precedente: in tale ipotesi, ai fini della determinazione degli scaglioni di investimenti fissi riconoscibili al nuovo programma, si terrà conto della somma degli investimenti fissi preesistenti calcolati ad epoca immediatamente anteriore l'inizio della realizzazione del nuovo programma di investimenti, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario, e degli investimenti programmati per il completamento del precedente piano di investimenti, ivi compresi quelli in corso di realizzazione.

Art. 5.
Istruttoria della domanda di agevolazioni

L'istruttoria della Cassa deve essere espletata entro il termine massimo di sei mesi dal ricevimento della documentazione completa in tutte le sue parti; in casi particolari, motivati da ragioni obiettive riconosciute dalla Cassa medesima, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può prorogare il termine per un ulteriore periodo non superiore a due mesi.

La Cassa comunica all'operatore l'ammissione alla istruttoria o l'eventuale necessità di completamento della domanda e/o della documentazione relativa per l'avvio dell'istruttoria.

La Cassa procede all'istruttoria, avvalendosi degli istituti abilitati al credito a medio termine, che riferiscono con una apposita relazione, le cui conclusioni devono essere approvate dagli organi deliberanti degli istituti stessi sia nel caso di richiesta di solo contributo in conto capitale, sia di contributo e di finanziamento agevolato; in questo ultimo caso, unitamente a tale relazione, deve essere trasmessa alla Cassa anche la relativa delibera di finanziamento.

La relazione deve fornire una valutazione completa sia sugli investimenti, concernenti l'intera iniziativa anche in ordine all'ammissibilità e congruità delle singole spese, sia sulla validità tecnico-economica dell'iniziativa, con particolare riguardo alla sua redditività, sulla validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa e dalla sua normale gestione, sulla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'operatore, sulle prospettive di mercato, sugli effetti occupazionali del progetto, sui preventivi finanziari ed economici nonché sugli obiettivi da realizzare in termini di capacità produttiva e di produzione conseguibili.

Ove richiesto il solo contributo in conto capitale in presenza di una operazione di finanziamento a tasso di mercato per il medesimo progetto di investimento, la Cassa si avvale, in via preferenziale, dell'istituto finanziatore, se abilitato al credito a medio termine.

Per quanto concerne le disponibilità dell'operatore la Cassa deve accertare, avvalendosi dell'istituto di credito, che i mezzi propri disponibili da destinare all'iniziativa non siano inferiori al 30 % degli investimenti fissi; la dimostrazione delle relative acquisizioni potrà avvenire gradualmente, in relazione agli stati di avanzamento dell'iniziativa medesima. A tale proposito sono da considerare mezzi propri disponibili il capitale sociale, i conferimenti dei soci in conto aumento del capitale, le riserve di utili e gli ammortamenti accelerati accantonati a bilancio, al netto delle eventuali perdite di esercizio evidenziate in bilancio.

La Cassa, operando in stretta collaborazione con l'istituto di credito, può richiedere allo stesso, durante la istruttoria, approfondimenti su aspetti specifici inerenti la iniziativa.

La Cassa deve inoltre verificare, sentite le amministrazioni, i consorzi e tutti gli altri enti comunque interessati, la necessità e l'adeguatezza delle opere infrastrutturali richieste, gli interventi per la formazione professionale, i tempi prevedibili per la loro realizzazione, l'individuazione dei soggetti ai quali deve far carico l'esecuzione e definire il costo e il prevedibile impegno finanziario per le opere medesime da assumere a carico dei propri fondi.

La Cassa, espletati gli adempimenti di competenza, trasmette le risultanze dell'istruttoria, approvate dai propri organi deliberanti, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro i termini di cui al primo comma dandone comunicazione all'operatore.

Art. 6.
Proposte al CIPI di ammissione alle agevolazioni

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base degli elementi istruttori trasmessi dalla Cassa ed entro il termine massimo di trenta giorni, formula al CIPI la prescritta proposta, ai sensi del primo comma dell'art. 74 del testo unico n. 218 del 6 marzo 1978, così come modificato dall'art. 4, ultimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

Art. 7.

Attuazione della delibera CIPI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede all'attuazione della delibera CIPI, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, con apposito provvedimento contenente, oltre gli elementi di conoscenza che caratterizzano l'iniziativa, la misura del contributo in conto capitale e/o del credito agevolato, l'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e delle scorte di materie prime e semilavorate, l'occupazione prevista, minima e a regime, i termini temporali per la realizzazione dell'impianto, e per l'esecuzione delle relative infrastrutture, sia di competenza della Cassa, sia di altre amministrazioni interessate, ivi compresi gli interventi per la formazione professionale e i prevedibili impegni finanziari che la Cassa deve assumere sui propri fondi di bilancio.

Il provvedimento è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Cassa, all'istituto di credito ed all'operatore.

Le determinazioni contenute in tale provvedimento sono comunicate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese quelle regionali o locali.

L'istituto è tenuto a procedere alla stipula del contratto di mutuo nel termine di due mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte della Cassa, salvo cause ostative dovute all'incompletezza della documentazione.

Art. 8.

Spese ammissibili alle agevolazioni

Le voci di spesa ammissibili alle agevolazioni, al netto dell'IVA, oltre alla progettazione e direzione lavori e ai collaudi di legge comprendono:

oneri dovuti per la concessione edilizia;

opere murarie, di allacciamento ed assimilate, ivi compresa la sistemazione del terreno a carico dell'operatore;

macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, comprese adeguate apparecchiature elettrocontabili ed i mezzi mobili, necessari per il completamento del ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni.

Limitatamente alla concessione del credito agevolato, tra le voci di spesa ammissibili sono altresì comprese quelle relative all'acquisto del terreno, delle scorte, sia in magazzino che in corso di lavorazione, di materie prime ed ausiliarie e di semilavorati.

La quota delle scorte predette nel limite massimo del 40 % degli investimenti fissi ammessi a finanziamento a tasso agevolato e in misura adeguata alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e all'attività dell'impresa, sarà calcolata, salve maggiori esigenze documentate dall'imprenditore, sulla base di parametri, distinti per settori e rami industriali, che saranno definiti in apposito decreto ministeriale. In attesa dell'emanazione del predetto decreto la quota delle scorte ammissibili al finanziamento a tasso agevolato è determinata sulla base dei vigenti criteri.

Gli investimenti in impianti fissi, da valutare per la concessione delle agevolazioni nei casi di ampliamento, di riattivazione ed ammodernamento, sono costituiti dalle immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e delle rivalutazioni per conguagli monetari.

Tale accertamento viene effettuato sulla base del bilancio, del libro dei cespiti da ammortizzare e delle scritture della contabilità dell'impresa, ad epoca immediatamente anteriore all'inizio della realizzazione del programma di investimento.

Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente ai due anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni medesime.

Eventuali sostanziali modifiche che gli operatori intendano apportare al progetto nel corso della realizzazione, tali da comportare modifiche al programma con conseguente variazione consistente dei cicli tecnologici, della capacità produttiva e dell'impiego di manodopera, sia in aumento che in diminuzione, devono essere tempestivamente comunicate, accompagnate da adeguata documentazione, all'istituto di credito ed alla Cassa per il Mezzogiorno, che, effettuate le valutazioni del caso, sulla scorta di preliminari valutazioni espresse dall'istituto nel merito, ne riferisce tempestivamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per gli adempimenti di competenza.

Art. 9.

Contenuto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, obblighi e sanzioni

La Cassa per il Mezzogiorno, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto disposto nello stesso, delibera la concessione delle agevolazioni dandone comunicazione all'operatore, all'istituto di credito e, per conoscenza, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni deve stabilire, tra l'altro, a carico dell'operatore:

A) L'obbligo di comunicare l'avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanziarie a carattere regionale o comunitario anche ai fini della verifica del rispetto del disposto di cui agli articoli 63 e 81 del testo unico n. 218 del 6 marzo 1978.

B) L'obbligo a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione da parte della Cassa, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, i macchinari, gli impianti e le attrezzature ammessi alle agevolazioni e a non destinare le opere edilizie oggetto delle agevolazioni stesse ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta. Tale data dovrà essere dichiarata dall'imprenditore con atto idoneo, anche agli effetti dell'assunzione di ogni responsabilità di legge, e successivamente accertata nei verbali di collaudo.

L'obbligo di cui al precedente comma resta escluso nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o riconversione approvato ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

C) L'osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di cui all'art. 35 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

D) L'osservanza di eventuali norme settoriali, anche comunitarie.

E) L'obbligo di mantenere occupato, salva esplicita autorizzazione, il numero di unità lavorative previsto per il normale esercizio e indicato nel provvedimento di concessione della Cassa, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata a regime dell'impianto e comunque da non oltre due anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto stesso.

In caso di infrazione agli obblighi di cui alla lettera *B*), la cui verifica è effettuata dalla Cassa con congrua periodicità presso l'impianto, l'operatore è tenuto alla restituzione pro-quota del contributo in conto capitale e contemporaneamente cessa la corresponsione del contributo in conto interessi all'istituto di credito da parte della Cassa.

L'inosservanza degli obblighi di cui al punto *D*) sarà comunicata al CIPI per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Nel caso in cui il numero dei dipendenti risulti inferiore di oltre il 20 per cento a quello indicato nel provvedimento di concessione della Cassa per il Mezzogiorno, a seguito di verifiche richieste dalla Cassa e dall'istituto di credito e di conseguente certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro, il Ministro per il Mezzogiorno dispone, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione dell'erogazione del contributo in conto interessi, salvo che l'impresa non provi che l'inosservanza sia stata determinata da causa ad essa non imputabile. Con la stessa procedura il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dispone la restituzione pro-quota del contributo in conto capitale qualora la inosservanza di cui sopra si verifichi entro il quinquennio decorrente dalla data di entrata in funzione dell'impianto.

In caso di ampliamento la verifica della manodopera occupata va separatamente riferita sia all'occupazione preesistente che a quella incrementale, mentre nel caso di ammodernamento essa va riferita alla occupazione complessiva.

I contributi sono nuovamente erogati una volta acquisita la certificazione dell'ispettorato provinciale del lavoro attestante il ripristino del numero dei lavoratori indicato nel provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 7 o nel provvedimento di concessione.

Art. 10.
Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori nel numero massimo di otto; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene alle opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nello stabilimento.

L'erogazione del finanziamento agevolato per gli investimenti fissi potrà essere rapportata allo stato di avanzamento dell'intero programma o allo stato di avanzamento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento agevolato. In questo ultimo caso dovrà essere acquisita dall'istituto di credito idonea garanzia sulla realizzazione dell'intero programma di investimento.

In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento, saranno effettuati specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nello stabilimento, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione del legale rappresentante della società che attesti, sotto la propria responsabilità, sia l'importo delle opere e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno sui macchinari, impianti ed attrezzature da esse forniti, alcun diritto di prelazione, privilegio o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali si prescinderà dall'acquisizione della documentazione di spesa quietanzata.

Per tali controlli in corso d'opera, la Cassa può affidare l'incarico alla commissione prevista al successivo art. 12, quando, in relazione alla complessità dell'investimento, se ne ravvisi l'esigenza.

La Cassa e gli istituti di credito, ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, potranno procedere, previa acquisizione di eventuale, adeguata garanzia, all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

Il finanziamento previsto per i primi trenta miliardi di capitale fisso è concedibile alla fascia di scorte correlativa nella misura massima del quaranta per cento dell'investimento fisso suddetto ammesso al finanziamento agevolato.

L'erogazione del finanziamento agevolato per scorte avverrà anche sulla base degli stati di avanzamento dei primi trenta miliardi di investimenti fissi previa acquisizione, da parte dell'istituto, di idonea garanzia sulla destinazione finale del finanziamento stesso all'acquisto delle scorte e a condizione che venga acquisita, ad ultimazione degli investimenti, idonea documentazione finale di spesa.

Ai fini della verifica della realizzazione dell'investimento in scorte, e indipendentemente dalle modalità dell'erogazione del finanziamento relativo, potranno essere acquisiti i bilanci, e/o situazioni contabili sottoscritti dal legale rappresentante della società, dai quali potrà desumersi l'investimento realizzato risultante dal confronto nel tempo delle voci corrispondenti negli stessi bilanci e/o situazioni contabili.

La Cassa è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per assicurare che le erogazioni del contributo in conto capitale abbiano luogo, per stati di avanzamento, in concomitanza con le erogazioni del credito agevolato. Le convenzioni dovranno tener conto della esigenza di assicurare la massima rapidità nell'erogazione delle somme dovute.

La Cassa per il Mezzogiorno eroga, per ogni stato di avanzamento, l'80 per cento del contributo in conto capitale, in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali di cui al successivo art. 12, potrà essere liquidato il residuo 20 per cento.

Art. 11.

La documentazione finale di spesa deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate — o in copia autenticata — e copia, ed è valida per la erogazione a saldo di entrambe le agevolazioni.

Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, ri-

lasciata sotto la responsabilità della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.

Sempre che ne venga fatta esplicita preventiva richiesta, la Cassa per il Mezzogiorno e gli istituti di credito possono consentire, caso per caso, di documentare le spese con elenchi di fatture o di altri titoli riportanti le componenti tecniche ed economiche della spesa, per i quali un attestato notarile, o una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, dichiari la conformità ai documenti originali.

Con la medesima procedura possono essere accettati elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, sempre che gli stessi contengano precisi riferimenti idonei a risalire alla natura delle spese ed alle sue componenti tecniche ed economiche.

In tal caso gli elaborati debbono essere accompagnati da una dichiarazione del rappresentante legale della società controfirmata dal presidente del collegio sindacale, attestante che le spese ed i costi esposti riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti relativi all'impianto oggetto della domanda di agevolazioni, che le forniture sono state pagate a saldo e che i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature sono « nuovi di fabbrica ».

La documentazione finale, vistata dall'istituto istruttore, viene trasmessa per il controllo alla Cassa per il Mezzogiorno; nel trasmettere tale documentazione lo istituto dovrà evidenziare le sostanziali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto preso a base dell'istruttoria.

Art. 12.

Collaudo dell'impianto

L'erogazione a saldo del mutuo agevolato potrà essere effettuata da parte dell'istituto di credito ad impianto completato.

Ai fini della liquidazione a saldo del contributo in conto capitale, la Cassa per il Mezzogiorno deve disporre, dopo l'avvio a produzione dell'impianto, un apposito collaudo disciplinato dalla Cassa medesima che, ad integrazione degli eventuali controlli effettuati con la procedura indicata nel precedente art. 10, verifichi la funzionalità dell'impianto stesso, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, il numero dei dipendenti occupati, l'osservanza delle norme antinquinamento nonché di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.

Per l'effettuazione di tale collaudo la Cassa deve avvalersi di una commissione composta da esperti particolarmente competenti nella specifica attività produttiva in cui opera l'iniziativa, in numero compreso tra tre e cinque membri, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'investimento.

L'accertamento in fase di collaudo di eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione, da parte del Ministro per il Mezzogiorno, delle agevolazione finanziarie e l'avvio della eventuale procedura di recupero del contributo in conto capitale già erogato.

Le spese di collaudo, che dovranno essere calcolate sulla base dell'importo di spesa ammessa e documentata, sono a carico della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 13.

Liquidazione del saldo

Entro il termine di sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori, la Cassa per il Mezzogiorno procede, sulla base dei risultati del collaudo indicato al precedente art. 12, alla liquidazione del saldo, di cui viene data comunicazione al Ministro per il Mezzogiorno.

Art. 14.

Relazione della Cassa per il Mezzogiorno

La Cassa ogni sei mesi deve inviare al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno una relazione con l'indicazione dei singoli impianti per i quali ha emesso il provvedimento di concessione con le relative erogazioni di contributo effettuate, nonché una relazione analitica sullo stato di realizzazione delle infrastrutture e degli interventi per la formazione professionale previsti nei singoli provvedimenti, con la indicazione dei relativi impegni finanziari assunti e delle erogazioni effettuate, dei tempi previsti e di quelli osservati nella esecuzione delle opere.

Art. 15.

Norme di coordinamento

La disposizione di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 28 giugno 1979, concernente le nuove procedure per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fissi non superiori a 30 miliardi di lire, è sostituita dalla corrispondente disposizione di cui all'art. 3, comma terzo, del presente decreto.

All'art. 2, primo comma, del citato decreto ministeriale 28 giugno 1979, viene aggiunta la seguente locuzione: ... « nonché precisazioni di eventuali richieste, per il medesimo programma di investimenti, di agevolazioni finanziarie regionali o comunitarie ».

All'art. 3, comma sesto, del decreto ministeriale 28 giugno 1979, viene aggiunta la seguente locuzione: « A tale proposito sono da considerare mezzi propri disponibili anche i conferimenti dei soci in conto capitale o in conto anticipazioni, gli utili di esercizio accantonati al netto delle perdite e gli ammortamenti accelerati accantonati a bilancio ».

La disposizione di cui all'art. 9, lettera *A*), del decreto ministeriale 28 giugno 1979, è sostituita dalla corrispondente disposizione di cui all'art. 9, lettera *A*), del presente decreto.

Le disposizioni di cui all'art. 10, comma secondo, del decreto ministeriale 28 giugno 1979, sono sostituite dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma terzo, del presente decreto.

Dopo il quarto comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 28 giugno 1979 viene inserito un altro comma contenente la disposizione di cui all'art. 10, comma ottavo, del presente decreto.

Le disposizioni di cui all'art. 11, secondo ed ultimo comma, sono sostituite, rispettivamente, dalle corrispondenti disposizioni di cui all'art. 11, secondo ed ultimo comma, del presente decreto.

All'art. 11, comma terzo, del decreto ministeriale 28 giugno 1979, tra le parole « notarile » e « dichiari » viene aggiunta la seguente locuzione: « — o una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante — ».

Art. 16.
Disposizioni transitorie

Alle iniziative agevolate o agevolabili ai sensi delle normative precedenti la legge 2 maggio 1976, n. 183, sono applicate le direttive CIPE del 31 maggio 1977 in materia di adeguamento del parere di conformità e sono estese le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8.

Le disposizioni di cui alla lettera *B*) dell'art. 9 si estendono alle iniziative agevolate o agevolabili ai sensi delle normative precedenti la citata legge n. 183.

Le disposizioni di cui all'art. 12, ultimo comma, in analogia a quanto disposto in materia dal decreto ministeriale 28 giugno 1979, si estendono ai collaudi per i quali, alla data del 28 giugno 1979, non risulti ancora intervenuta la liquidazione della relativa spesa, anche se riguardanti iniziative agevolate o agevolabili ai sensi delle normative precedenti la ripetuta legge n. 183 del 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1979

Il Ministro: DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1980
Registro n. 1, *foglio n.* 287

ALLEGATO

I - *Domanda di agevolazioni.*

La domanda di agevolazioni deve essere compilata dai richiedenti in conformità del modulo adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione progettuale e dagli elementi e certificazioni di cui ai punti seguenti. La documentazione indicata ai punti II e III è indispensabile per la ammissione all'istruttoria, mentre quella indicata al punto IV deve essere esibita in tempo utile per il completamento della istruttoria medesima.

II - *Documentazione tecnica.*

A) Progettazione e direzione lavori:

occorre precisare chi ha definito la progettazione dell'impianto, se il contratto stipulato è comprensivo o meno di direzione lavori e quale forma contrattuale è stata adottata;

per le opere di sistemazione del terreno debbono essere eseguiti piani quotati con le sezioni maggiormente indicative, dalle quali sia possibile rendersi conto dell'entità dei lavori previsti;

per le indagini geognostiche occorre precisarne la natura, a chi ne è stata affidata l'esecuzione, i mezzi utilizzati a tale scopo, nonchè la previsione del relativo onere.

B) Suolo:

estratto legale di mappa relativo all'intero suolo aziendale.

C) Opere murarie, di allacciamento ed assimilate:

1) relazione generale illustrativa con un riepilogo delle voci di spesa quali si rilevano dai computi metrici e dalle descrizioni degli impianti relativi alle opere murarie (elencati al punto 6) con allegata una corografia indicante la esatta ubicazione dello stabilimento;

2) planimetria generale, in adeguata scala, nella quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale e siano specificate le superfici coperte per edifici destinati alla produzione, ad uffici, a magazzini, a servizi sociali o ad altri usi, nonchè le superfici sistemate a viabilità interna ed inoltre le superfici eventualmente disponibili.

Tale planimetria va corredata di tabella riepilogativa delle predette singole superfici;

3) analoga planimetria, in adeguata scala, indicante i tracciati (esterni agli edifici ma interni all'area aziendale) degli impianti idrici per gli usi civili, fognanti per acque di rifiuto di qualsiasi genere e la rete ferroviaria interna;

4) opere di recinzione e simili e opere murarie di installazione a sostegno dei macchinari: grafici adeguati alla natura delle opere ed adatti al riscontro delle partite computate;

5) per ciascun fabbricato: piante dei singoli piani (con indicazione della destinazione dei singoli ambienti), sezioni e prospetti in adeguata scala, debitamente quotati.

Qualora siano previste opere di fondazione di particolare rilevanza od onerosità, si richiedono piante e sezioni delle stesse;

6) dati parametrici per quantità e valore (per ciascun fabbricato; per ciascun impianto che comporti opere murarie; per singoli basamenti o gruppi di basamento di impianti e macchinari per le altre opere) con opportuni richiami ai grafici attinenti. In caso di difforme valutazione da parte della Cassa, dovrà essere fornita più analitica documentazione dell'intero sviluppo progettuale.

Per gli impianti generali di tipo civile relativi alle opere murarie (igienico-sanitarie, idrico per usi civili, fognante per acque di rifiuto di qualsiasi genere, di illuminazione, di riscaldamento e/o condizionamento per benessere umano, telefonico, antifulmine) dovranno essere forniti adeguata descrizione ed importo relativo, distinti per ciascun impianto.

Quando l'iniziativa concerne ampliamento di stabilimenti preesistenti: *a*) la relazione, di cui al punto 1), deve contenere opportuna illustrazione dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; *b*) la planimetria generale, di cui al punto 2), deve riportare la parte grafica preesistente, diversificata e la tabella riepilogativa delle superfici deve essere riferita, distintamente, alla parte preesistente ed a quella attuale.

Tutti gli elaborati innanzi elencati debbono essere firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dalla ditta richiedente;

7) esauriente descrizione e documentazione deve essere presentata, nel caso di acquisto di immobili da destinare ad attività industriali;

8) per le opere di infrastruttura specifica, riguardanti in particolare: allacciamenti stradali esterni allo stabilimento, raccordi ferroviari, allacciamenti ad acquedotti e fognature, scavo di pozzi e relative opere di convogliamento, allacciamenti elettrici, cabine di trasformazione, allacciamenti a metanodotti, spostamento di pubblici servizi, deve essere esibita una planimetria in scala adeguata indicante i relativi tracciati quando le opere medesime risultino esterne all'area aziendale. Per gli allacciamenti elettrici deve essere allegato il preventivo dell'ENEL.

D) Macchinari, impianti ed attrezzature:

per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, nonchè per le spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, devono essere forniti i seguenti elementi:

elenco dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature, delle caratteristiche principali e del prezzo, comprensivo di eventuali spese di trasporto, montaggio ed assemblaggio, franco stabilimento di produzione. In particolare per quanto riguarda gli impianti deve essere fornita opportuna descrizione sia degli impianti generali di tipo industriale sia degli impianti specifici di produzione;

planimetrie, in adeguata scala, riportanti l'ubicazione dei macchinari ed i tracciati delle reti di distribuzione degli impianti generali di tipo industriale.

In caso di ampliamento le descrizioni di cui sopra debbono contenere anche opportune illustrazioni dello stato dell'impianto preesistente all'ampliamento; analogamente dicasi per le planimetrie. Quanto ai macchinari, impianti, attrezzature, fabbricati in proprio dalla ditta che ha chiesto la concessione delle agevolazioni, debbono essere esibite commesse di lavorazione con la valorizzazione dei relativi costi.

Per impianti generali di tipo industriale si intendono in particolare: impianto di forza motrice a valle delle cabine di trasformazione, impianto produzione e distribuzione energia elettrica, vapore e aria compressa, impianto distribuzione metano a valle della cabina di decompressione, impianto dell'olio combustibile, impianto idrico per usi industriali comprese le apparecchiature per trattamenti di qualsiasi genere, impianto antincendio, impianto di condizionamento richiesto dal ciclo produttivo, impianto antinfortunio.

E) Impianti antinquinamento:

vanno precisate le esigenze che si presentano in ordine all'eliminazione dei residui solidi, liquidi o gassosi delle lavorazioni e i mezzi che si intendono adottare per eliminare ogni forma di inquinamento;

deve essere fornita una dettagliata descrizione delle opere necessarie, nonchè delle spese per la loro realizzazione.

III - *Documentazione economico-finanziaria.*

Debbono essere fornite le documentazioni seguenti:

preventivo economico di esercizio, relativo sia al periodo di avviamento che a regime con dettagliata analisi dei costi e dei ricavi;

per le società già costituite ed operanti, bilanci in copia legale e conti economici relativi agli ultimi due esercizi, corredati del dettaglio delle singole poste attive e passive e delle relazioni degli amministratori e sindaci, nonchè delle delibere assembleari, ovvero copie dei predetti documenti sottoscritte dai legali rappresentanti della società e/o dal presidente del collegio dei sindaci per quanto di rispettiva pertinenza. Qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato, potrà essere trasmessa temporaneamente la bozza del bilancio stesso sottoscritta dai legali rappresentanti della società e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste;

per le società con più stabilimenti o con bilancio consolidato occorrerà fornire separatamente gli elementi economico-finanziari relativi all'impianto per il quale vengono richieste le agevolazioni finanziarie;

per le società di nuova costituzione le situazioni patrimoniali, a data recente, dei promotori dell'iniziativa debitamente sottoscritte e corredate degli allegati esplicativi delle singole poste attive e passive; eventuale ultimo bilancio dello azionista di maggioranza (debitamente sottoscritto come sopra e corredato degli allegati esplicativi delle singole poste).

IV - *Certificazioni integrative.*

Oltre alle documentazioni precedentemente indicate le ditte richiedenti debbono inviare:

certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A.;

concessione edilizia corredata dei disegni di progetto recanti il competente visto di approvazione con gli estremi della concessione stessa o almeno idonea dichiarazione dell'autorità comunale, attestante la possibilità di rilascio della concessione anzidetta a seguito dell'intervenuto parere della competente commissione edilizia. In tal caso la concessione dovrà essere comunque presentata prima dell'erogazione delle agevolazioni. Ad ultimazione dei lavori, dovrà essere esibita certificazione del comune competente, attestante la conformità delle opere realizzate alla concessione ovvero il certificato di agibilità; nel caso di giustificata mancata produzione di tali certificazioni in tempi compatibili con quelli previsti dal presente decreto, la Cassa disporrà, in sede di collaudo, accertamenti di merito;

in caso di ampliamento o ammodernamento: certificato dell'I.N.P.S. attestante il settore di inquadramento della ditta; certificato dell'I.N.P.S. o certificazione notarile, attestante il numero delle unità lavorative, distinto per mese e qualifica, occupate nello stabilimento nell'anno precedente l'inizio delle opere del nuovo programma;

certificato della competente C.C.I.A.A. o del comune, attestante la data di inizio dei lavori inerenti l'iniziativa ove questi siano già iniziati ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'operatore attestante la data di inizio medesimo;

per le società regolarmente costituite: atto costitutivo e relativo statuto, nonchè estratto legale dal libro dei soci per le società non quotate in borsa;

copia dell'atto di acquisto del suolo o dell'immobile aziendale, o eventualmente del compromesso di vendita. Ove la ditta non sia proprietaria del suolo e/o del fabbricato aziendale: copia autentica del contratto con il quale il proprietario concede alla ditta stessa la disponibilità dell'immobile per tempi tali da soddisfare quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto;

atto di identificazione notarile del complesso aziendale, suolo e fabbricati, specificatamente designato con l'indicazione delle sue caratteristiche oggettive, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie e di almeno tre dei suoi confini; in caso di impossibilità di produzione di tale documento, l'operatore dovrà esibire il certificato storico catastale, onde consentire gli ulteriori accertamenti, a cura dell'istituto.

V - *Altre certificazioni.*

Prima di ogni erogazione delle agevolazioni la ditta dovrà esibire certificato rilasciato dalla competente cancelleria del tribunale, dal quale risulti che a suo carico non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di provvedimenti giudiziari negli ultimi cinque anni ed inoltre, qualora si tratti di società, che la stessa non risulti sciolta.

(1138)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Rinnovo dell'incarico di esperti in seno al comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1977, registro n. 14, foglio n. 231, con il quale è stato ricostituito per il triennio 1977-80, il comitato tecnico per gli idrocarburi, parzialmente modificato con decreto ministeriale 23 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1978, registro n. 14, foglio n. 17;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 15, foglio n. 24, con il quale, ai sensi del quarto comma dell'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sono stati chiamati a far parte del comitato tecnico per gli idrocarburi in qualità di esperti aggiunti, il professor Felice Ippolito ed il prof. Dioscoride Vitali, per la durata di un anno;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 249, con il quale l'incarico di esperto aggiunto conferito ai professori Ippolito e Vitali è stato rinnovato per un anno a decorrere dal 29 novembre 1978;

Considerato che il contributo dei predetti esperti ai lavori del comitato è tuttora necessario per cui è opportuno il rinnovo dell'incarico;

Decreta:

Art. 1.

L'incarico di esperto per i problemi connessi con la geologia nel campo della ricerca petrolifera conferito al prof. Felice Ippolito, ordinario di geologia all'Università di Roma, è rinnovato per il periodo dal 30 novembre 1979 al 31 ottobre 1980.

Art. 2.

L'incarico di esperto in materia di coltivazione di idrocarburi conferito al prof. Dioscoride Vitali, incaricato di arte mineraria e di produzione e trasporto degli idrocarburi presso l'Università di Bologna, è rinnovato per il periodo dal 30 novembre 1979 al 31 ottobre 1980.

Art. 3.

Ai predetti esperti spettano le stesse indennità che sono corrisposte ai componenti del comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1979
Registro n. 11 *Industria, foglio n.* 257

(1189)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1979.

Modalità per le importazioni di patate da seme dal Canada per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 1978, n. 373;

Visto in particolare l'art. 40 della suddetta legge n. 1096/71, con il quale è stato demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando consentito ai singoli Stati membri della C.E.E., il giudizio relativo all'equivalenza alla normativa comunitaria delle sementi prodotte nei Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, n. 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1979, n. 80/52/CEE, che concede agli Stati membri la possibilità di prorogare, fino al 31 marzo 1980, la durata di validità della constatazione di equivalenza precedentemente effettuata;

Fatte salve le disposizioni relative all'importazione negli Stati membri di tuberi-seme prodotti in zone immuni da organismi nocivi indesiderabili contenute nella direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di certificazione dei tuberi-seme di patata prodotti in Canada è prorogata fino al 31 marzo 1980.

Art. 2.

I tuberi-seme di patata prodotti in Canada, per poter essere introdotti nel territorio nazionale, debbono essere:

raccolti nelle province canadesi del New Brunswick e del Prince Edward Island;

ufficialmente certificati in base ai prescritti requisiti della regolamentazione comunitaria e contenuti in imballaggi chiusi secondo le disposizioni canadesi;

contrassegnati con etichetta ufficiale (di colore bianco per la categoria « Foundation seed » e azzurro per la categoria « Certified seed ») sulla quale deve essere indicata, tra l'altro, la provincia di produzione.

Art. 3.

I tuberi-seme di patata prodotti in Canada debbono essere accompagnati dal certificato fitosanitario, rilasciato dalle autorità canadesi, riportante le seguenti dichiarazioni aggiuntive:

i tuberi-seme sono originari di una zona comprendente il luogo di origine e un'area circostante nota per essere esente da « Corynebacterium sepedonicum »;

i tuberi-seme sono originari di una zona in cui non è stato riscontrato alcun sintomo di contaminazione da « potato spindle tuber virus »;

i tuberi-seme sono esenti da malattie e parassiti pericolosi e diffusibili, soprattutto da rogna nera (Synchytrium endobioticum), e privi di cisti di Heterodera rostochiensis;

campioni rappresentativi di lotti dei tuberi-seme sono stati sottoposti a saggi di laboratorio con il metodo dell'immunofluorescenza ai fini dell'accertamento dell'assenza del Corynebacterium sepedonicum.

Art. 4.

Campioni ufficiali verranno prelevati da tutte le importazioni, al fine di constatare la ripondenza dei tuberi-seme ai requisiti di cui agli articoli 2) e 3) del presente decreto.

Art. 5.

Le patate provenienti direttamente da colture istituite con tuberi-seme importati dal Canada debbono essere destinate esclusivamente alla commercializzazione in Italia e non possono essere destinate a colture da seme.

Art. 6.

Gli importatori hanno l'obbligo di notificare ai competenti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le aziende agricole destinatarie dei tuberi-seme di patate canadesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione di verifica per la vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1975, registro n. 20 Finanze, foglio n. 285;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione nella commissione prevista all'art. 12 del citato regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, dell'ing. Amedeo Caruso, membro, appartenente alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, collocato a riposo, a decorrere dal 1° novembre 1979;

Decreta:

L'ing. Mattia Serino, dirigente superiore degli uffici tecnici imposte di fabbricazione, è nominato membro della commissione citata nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Amedeo Caruso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1980
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 73

(1278)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Sostituzione di un membro della commissione tecnico-amministrativa per i fiammiferi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1975, registro n. 20 Finanze, foglio n. 284, con il quale l'ing. Amedeo Caruso venne nominato membro, quale appartenente alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, della commissione prevista all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1974, registro n. 54 Finanze, foglio n. 154, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1983 la convenzione tra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, succitato;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Amedeo Caruso, collocato a riposo a decorrere dal 1° novembre 1979;

Decreta:

L'ing. Cristofaro Iossa, dirigente superiore degli uffici tecnici imposte di fabbricazione, è nominato membro della commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in sostituzione dell'ing. Amedeo Caruso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1980
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 72

(1279)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1980.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua per i dipendenti elettrici della Montedison, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua per i dipendenti elettrici della Montedison, con sede in Milano, via Appiani, 12;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Alberto Fogliazza è nominato commissario liquidatore della cassa mutua per i dipendenti elettrici della Montedison.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 12 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 ottobre 1978, concernente l'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri per la disciplina « Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia ».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 59, 61, 66, 73 della legge 18 aprile 1975, n. 148, che modificano, sostituiscono o richiamano le disposizioni di cui sopra;

Atteso che l'art. 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130, demanda al Ministro della sanità, di emanare, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un decreto che elenchi le materie affini e generali nei confronti della disciplina oggetto di concorso e di procedere, ove occorra all'aggiornamento di dette materie;

Visto il precedente decreto ministeriale in data 31 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978;

Vista la necessità di procedere a modifiche nell'elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto degli esami ospedalieri, valevoli per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri per quanto riguarda la disciplina « Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia »;

Sentito sull'argomento di cui sopra il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

L'elenco delle discipline equivalenti, affini e generali di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1978 è sostituito dall'elenco delle discipline affini e generali di cui alle unite tabelle *A*) e *B*) per quanto concerne la disciplina « Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia » tabella *A* - da servire per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la verifica e valutazione dei titoli di carriera (servizi ospedalieri e servizi universitari della facoltà di medicina e chirurgia); tabella *B* - da servire per la verifica e la valutazione dei titoli di studio (libere docenze e specializzazioni della facoltà di medicina e chirurgia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro della pubblica istruzione
VALITUTTI

TABELLA *A*

Valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario presso enti ospedalieri, la verifica e la valutazione dei titoli di carriera (servizi ospedalieri e servizi universitari della facoltà di medicina e chirurgia).

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Discipline equipollenti	Discipline affini	Discipline generali
Analisi chimico-cliniche e microbiologia	Biochimica Chimica e microscopia clinica	Medicina generale —
Chimica biologica	Immunologia	Malattie infettive
Igiene	Istituzioni di patologia generale	—
Microbiologia	Parassitologia	—
Patologia generale	Parassitologia medica	—
Biochimica applicata	—	—

TABELLA *B*

Valevole per la verifica e la valutazione dei titoli accademici e di studio (libere docenze e specializzazioni della facoltà di medicina e chirurgia).

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA

Discipline equipollenti	Discipline affini
Analisi chimico-cliniche e microbiologia	Biochimica applicata
Analisi cliniche di laboratorio	Biochimica
Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio	Microbiologia medica
Patologia generale	Parassitologia
Semeiotica e diagnostica di laboratorio	Parassitologia medica
Chimica biologica	Istituzioni di patologia generale
Microbiologia	Chimica e microscopia clinica
	Chimica clinica
	Igiene
	Igiene ed epidemiologia
	Igiene e medicina preventiva
	Igiene generale e speciale
	Igiene pubblica
	Igiene e sanità pubblica
	Igiene e tecnica ospedaliera
	Igiene, tecnica e direzione ospedaliera
	Ematologia
	Immunopatologia
	Immunologia
	Immunoematologia
	Micologia medica
	Diagnostica di laboratorio
	Medici laboratoristi
	Settore laboratorista
	Settori e medici laboratoristi
	Anatomia ed istologia patologica
	Citochimica ed istochimica
	Citopatologia
	Istochimica normale e patologica
	Istochimica patologica
	Tecnica e diagnostica istopatologica
	Virologia
	Semeiotica medica
	Citologia
	Biochimica e chimica clinica
	Farmacologia

(1187)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1980.

Autorizzazione alla società « Sefin - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Genova, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sefin - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sefin - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione con esclusione della rappresentanza dei portatori di azioni o di obbligazioni, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, n. 787, con il quale l'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (INIPA), con sede in Roma, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visti gli articoli 7 e 12 del predetto statuto, concernenti la composizione rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'INIPA, nonché la nomina dei relativi membri;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti organi per scadenza del periodo di incarico;

Viste le designazioni degli enti ed organismi interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (INIPA), con sede in Roma, è così composto:

Filippi cav. Pierluigi, Gnisci dott. Pietro, Ugoletto cav. Raffaello, Zito prof. Francesco, Maldini dott. Gabriele e Manfroni dott. Cesare, in rappresentanza paritetica della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Mazza dott. Egidio, in rappresentanza dei gruppi giovani coltivatori della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Mancini M. Pia, in rappresentanza del movimento femminile della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Tomasello Giovanni, in rappresentanza della Federazione italiana Clubs 3P;

Razzano Antonio, in rappresentanza della Federazione nazionale gruppi coltivatori di sviluppo;

D'Errico Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

D'Ambrosio dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Nardini dott.ssa M. Luisa, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto è così composto:

Napolitano avv. Raffaele, membro effettivo; Boriello avv. Vincenzo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ferrara rag. Giuseppe, membro effettivo; Pinto comm. Gaetano, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana dei coltivatori diretti;

Amadori rag. Ettore, membro effettivo; Vincenzo rag. Fortunato, membro supplente, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1183)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Autorizzazione alla FIAT - Servizi per l'industria S.p.a., in Torino, all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione delle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, recante norme per la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico della energia nucleare;

Visto l'art. 83 del precisato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente in particolare gli istituti autorizzati all'esercizio della sorveglianza fisica di protezione;

Vista l'istanza, inoltrata dalla FIAT S.p.a., in data 21 novembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione delle radiazioni ionizzanti da parte del proprio centro attività sanitarie;

Vista la nota n. 822 dell'ispettorato medico centrale del lavoro, in data 20 febbraio 1978, sull'idoneità dell'attrezzatura del precitato centro;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) con nota n. 12762 del 13 giugno 1978;

Vista la nota n. 903/14921 del 3 luglio 1978 dell'ispettorato provinciale del lavoro di Torino sull'idoneità della strumentazione e organizzazione del centro in questione;

Vista l'istanza, inoltrata dalla FIAT - Servizi per l'industria S.p.a., in data 29 agosto 1978 di intestare l'autorizzazione sollecitata in data 21 novembre 1977 a FIAT - Servizi per l'industria S.p.a.;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'accoglimento dell'istanza di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, la FIAT - Servizi per l'industria S.p.a. di Torino, è autorizzata all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione delle radiazioni ionizzanti.

Art. 2.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni sui requisiti di idoneità fisica nonché di preparazione professionale del personale, secondo quanto prescritto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dai successivi provvedimenti di attuazione, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti, in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonché alla permanenza dei requisiti di idoneità ed efficienza delle attrezzature ed all'espletamento dell'attività con diligenza e competenza.

Art. 3.

Le modifiche allo stato di fatto o di diritto, risultanti dall'istanza presentata per ottenere l'autorizzazione di cui al presente decreto, devono essere immediatamente comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 novembre 1962, n. 1655, concernente l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1002, che approva il nuovo statuto dell'Ente medesimo;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1976, con il quale, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;

Vista la lettera in data 3 dicembre 1979, con la quale l'avv. Franco Pandolfi, membro del consiglio di amministrazione predetto in rappresentanza dei datori di lavoro su designazione della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota in data 13 dicembre 1979, con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Alfredo Ciliberti in sostituzione dell'avv. Franco Pandolfi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alfredo Ciliberti è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione dell'avv. Franco Pandolfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1222)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1980.

Limite di contaminazione da mercurio dei prodotti alimentari della pesca.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1971, 21 dicembre 1972, 6 settembre 1973, 29 marzo 1974 e 13 maggio 1976, concernenti il limite di contaminazione da mercurio dei prodotti alimentari della pesca;

Viste le relazioni della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 30 novembre e 14 dicembre 1979;

Visto il parere della commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari, di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso in data 13 dicembre 1979;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1974, concernenti il limite di contaminazione da mercurio dei prodotti alimentari della pesca, sono estese agli spinaroli ed ai palombi freschi di origine nazionale e comunitaria.

Art. 2.

E' confermato il fattore di conversione secco-umido, nel valore unico di 0,7, da applicare per la determina-

zione del mercurio nel tonno (thunnus thinnus ed altri tonnidi), inscatolato, previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 13 maggio 1976.

Art. 3.

E' confermato il metodo di analisi dei prodotti ittici per la ricerca del mercurio, approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 1971, allegato *B*.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1216)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2819/79 della commissione dell'11 dicembre 1979, che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati è soggetta al regime della autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare n. 22/76, prot. n. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Restano valide le autorizzazioni di importazione rilasciate in via automatica in data anteriore a quella del presente decreto e le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ASSOGGETTATE AL REGIME DELLA AUTORIZZAZIONE

60.04	da 020 a 080, da 100 a 140	Indumenti per bambini piccoli (bèbé's) a maglia non elastica ne gommata	Hong Kong, Portogallo
60.04	380, 600	Altre sottovesti a maglia non elastica nè gommata	Hong Kong, Portogallo
60.04	090, 160, 290; da 310 a 340; 470, 480; da 510 a 560; 730, 750, 850, 900	Sottovesti a maglia non elastica nè gommata	Portogallo
60.05	da 040 a 210; 260, 310, 320; da 390 a 990	Indumenti esterni accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata	Portogallo
61.01	da 010 a 580; 680; da 780 a 980	Indumenti esterni per uomo e ragazzo	Portogallo
61.02	da 010 a 640; 740, 760; da 850 a 940	Indumenti esterni per donna, ragazza e bambini	Portogallo
61.03	da 510 a 890	Pigiami ed altre sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e ragazzo	Portogallo
62.02	da 010 a 090; 150; da 410 a 890	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	Portogallo

(1272)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 28/80 della commissione, dell'8 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 29/80 della commissione, dell'8 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 30/80 della commissione, dell'8 gennaio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 5 *del* 9 *gennaio* 1980.

(5/C)

Regolamento (CEE) n. 31/80 della commissione, del 9 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 32/80 della commissione, del 9 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 33/80 della commissione, del 9 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 34/80 della commissione, del 9 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 35/80 della commissione, del 9 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 36/80 della commissione, del 7 gennaio 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito e Francia rispettivamente di indumenti tessuti per bambini piccoli (bébés) e di abiti interi tessuti ed abiti interi a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, ad eccezione dei bambini piccoli (bébés), originari del Pakistan.

Regolamento (CEE) n. 37/80 della commissione, del 9 gennaio 1980, che stabilisce le disposizioni di applicazione del sistema dei certificati di origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando i contingenti sono in vigore.

Regolamento (CEE) n. 38/80 della commissione, del 9 gennaio 1980, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore del pollame.

Pubblicati nel n. L 6 *del* 10 *gennaio* 1980.

(6/C)

Regolamento (CEE) n. 39/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicato nel n. L 9 *del* 12 *gennaio* 1980.

(7/C)

Regolamento (CEE) n. 40/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 41/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 42/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 43/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 44/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che stabilisce l'elenco dei vini liquorosi di qualità originari dei Paesi terzi previsto nella definizione di vino liquoroso importato.

Regolamento (CEE) n. 45/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1972/78 che fissa le modalità di applicazione per le pratiche enologiche.

Regolamento (CEE) n. 46/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2547/79 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 47/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che proroga la sospensione temporanea della fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 48/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 49/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 50/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 51/80 della commissione, del 10 gennaio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 7 *dell'*11 *gennaio* 1980.

(8/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Vicenza:

« 877-VI »: « Bremor » di Bressan & Motterle, in Vicenza;

« 937-VI »: « La Bigiotteria » di Zanardi Guerrinà, in Altissimo;

« 957-VI »: Zanandrea Lucio, in Vicenza.

(1058)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Padova:

« 83-PD »: Santinon Serio, in S. Giorgio delle Pertiche (un punzone smarrito);

« 84-PD »: Scaranto Paolo, in Cervarese S. Croce (un punzone smarrito).

(1059)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 17 gennaio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Manfredonia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Manfredonia e alla sussistenza di un programma di lavori già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area industriale di Manfredonia le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Manfredonia.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1224)

Deliberazione 17 gennaio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, recante provvedimenti in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento delle condizioni per la proroga fino ad un massimo di nove mesi del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare di una grave crisi occupazionale nell'area industriale di Acerra e alla sussistenza di un programma di lavori pubblici già finanziati che offrono possibilità di occupazione ai lavoratori sospesi;

Ritenuto che sussistono nell'area del comune di Brindisi le condizioni che giustificano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Delibera:

E' accertata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga, fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Brindisi.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1225)

Deliberazione 17 gennaio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Unirojal, in Vittuone.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Unirojal di Vittuone (Milano);

Vista la successiva delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stato accertato il proseguimento delle operazioni di ristrutturazione aziendale della predetta società;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Unirojal di Vittuone (Milano);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Unirojal di Vittuone (Milano), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Unirojal di Vittuone (Milano).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1226)

Deliberazione 17 gennaio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della S.p.a. Arti grafiche italiane, in Roma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Arti grafiche italiane di Roma;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1227)

Deliberazione 17 gennaio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.p.a. 3M Italia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta);

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società 3M Italia, stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta);

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. 3M Italia, stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1228)

Deliberazione 17 gennaio 1980. Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.p.a. Autophon italiana, in Roma.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Autophon italiana di Roma;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito al perdurare della condizione di ristrutturazione aziendale della predetta società Autophon italiana di Roma;

Ritenuto che ricorrono, per il caso di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti della S.p.a. Autophon italiana di Roma, sospesi dal lavoro;

Delibera:

E' accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Autophon italiana di Roma.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti.

Roma, addì 17 gennaio 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
ANDREATTA

(1229)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 24 gennaio 1980 il Banco di Torremaggiore e San Severo S.p.a., in San Severo (Foggia), è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(1202)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Vignola, Crespellano, Molinella, Grizzana, Piacenza, Castel di Casio e Ponte dell'Olio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 20 novembre 1979, n. 3982 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 9697/8868 nella seduta del 19 dicembre 1979): comune di Vignola (Modena) (variante n. 1 adottata con deliberazione del consiglio comunale 20 aprile 1978, n. 94);

deliberazione 20 novembre 1979, n. 3983 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 9698/8869 nella seduta del 19 dicembre 1979): comune di Crespellano (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 21 marzo 1977, n. 27);

deliberazione 20 novembre 1979, n. 3984 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6999/8870 nella seduta del 19 dicembre 1979): comune di Molinella (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 24 luglio 1978, n. 89);

deliberazione 20 novembre 1979, n. 3985 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 9700/8800 nella seduta del 13 dicembre 1979): comune di Grizzana (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 19 dicembre 1977, n. 176);

deliberazione 28 novembre 1979, n. 4100 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 76/127 nella seduta del 16 gennaio 1980): comune di Piacenza, relativamente al centro storico (varianti adottate con deliberazioni del consiglio comunale 29 aprile 1975, n. 113, 22 settembre 1978, n. 190 e 8 febbraio 1978, n. 35);

deliberazione 28 novembre 1979, n. 4101 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 9871/8871 nella seduta del 19 dicembre 1979): comune di Castel di Casio (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 giugno 1977, n. 45);

deliberazione 28 novembre 1979, n. 4102 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 9872/8872 nella seduta del 19 dicembre 1979): comune di Ponte dell'Olio (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 31 maggio 1978, n. 97).

(738)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Milano e Bergamo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 27 novembre 1979, n. 616: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 11 dicembre 1978, n. 2118, relativa alla realizzazione di un capannone);

deliberazione 27 novembre 1979, n. 617: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 17 luglio 1978, n. 1284, relativa alla realizzazione di un deposito delle due linee metropolitane milanesi);

deliberazione 4 dicembre 1979, n. 27979: comune di Bergamo (variante adottata con deliberazione consiliare 22 luglio 1977, n. 16783, relativa alla zona di Colognola, Campagnola, Grumello).

(739)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Villa Rendena

Con deliberazione 5 ottobre 1979, n. 7668, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1924, 1925 e 1927 del comune catastale di Villa Rendena dal demanio al patrimonio provinciale.

(455)

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune di Ossana

Con deliberazione 15 novembre 1979, n. 10125, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 1824/2, 1815/5, 1815/7, 1815/8 C.C. Ossana, dal demanio al patrimonio provinciale.

(893)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 10 agosto 1979, con la quale il sig. Persici Massimo, nato a Udine l'11 agosto 1958, residente a Udine, via Circo Di Pers n. 17, ha chiesto il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di «Persic» adducendo, a motivo della richiesta, che la riduzione nella forma italiana del predetto cognome era stata imposta con la violenza;

Accertato che il cognome «Persic», di origine slovena, non è stato da questa prefettura incluso nell'elenco, formato d'ufficio, dei cognomi italiani corrotti da grafia straniera e perciò da restituire obbligatoriamente in forma italiana in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1926, n. 17 e dello art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1926, ma che, invece, il cambiamento del cognome da «Persic» in «Persici» è stato effettuato con decreto prefettizio n. 21013 in data 7 dicembre 1929 in seguito ad apposita domanda in data 7 ottobre 1929 fatta dal sig. Persic Giuseppe, nonno paterno del richiedente, in base all'art. 2 del regio decreto n. 17 sopra citato e che il predetto cambiamento ha contemplato anche il padre richiedente, allora minorenne;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11, che prevede la possibilità della revoca dei provvedimenti prefettizi adottati a suo tempo in applicazione dell'articolo 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che la domanda di ripristino del cognome nella forma originaria slovena è stata regolarmente affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio del comune di residenza del richiedente ed a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 892, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Ritenuto, pertanto, opportuno aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persici Massimo in premessa generalizzato, è restituito nella forma originaria di «Persic».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Udine sarà notificato all'interessato e avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 21 gennaio 1980

Il prefetto: BARRASSO

(965)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/14253 del 19 settembre 1929, con il quale il cognome del sig. Giovanni Maria Kralj fu Giorgio, nato a Trebiciano il 6 dicembre 1887, venne ridotto nella forma italiana di «Carli», a norme del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Cristina Kralj ed ai figli Emilia, Marino, Vittorio e Federico;

Vista la domanda prodotta in data 30 novembre 1979, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Martino Carli, nato a Trieste il 6 settembre 1953 e qui residente, via Sabotino n. 6, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di «Kralj», posseduto dal padre Marino prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Marino, sig. Martino Carli, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kralj».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 gennaio 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(687)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario e sede della prova scritta del concorso, per esami, a settantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a settantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 460/P del 9 novembre 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 novembre 1979, avrà luogo a Roma nei locali della Fiera di Roma, via C. Colombo, con inizio alle ore 8, del giorno 11 aprile 1980.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Qualora, per improvvisa causa di forza maggiore la prova non potesse aver luogo l'11 aprile 1980, questa sarà rinviata ad altra data che sarà portata a conoscenza dei candidati mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1980.

Il presente comunicato ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(1298)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonea ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 15 maggio 1978 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati sanitari:

Donadelli Carlo, nato a Cernusco Montevecchia il 3 febbraio 1919;

Vallerino Valerio, nato a Genova-Sestri il 13 dicembre 1918.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 15 maggio 1978 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Balossi Sergio, nato a Chiavari il 16 febbraio 1926;

Colombo Pierantonio, nato a Milano il 17 gennaio 1931;

Fortuna Armando, nato a L'Aquila il 16 luglio 1924;

Giocoli Gerardo, nato a Bari il 16 novembre 1927;

Perini Ovidio, nato a Bucarest il 12 aprile 1927;

Scorta Angelo, nato a Torino il 17 agosto 1925;

Sermann Roberto, nato a Udine il 13 novembre 1932;

Vavalà Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 3 aprile 1931;

Zanninello Giovanni, nato a Cavarzere il 27 febbraio 1928.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1113)

Elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pediatria idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatra a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 20 ottobre 1979, è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Ansaldi Nicoletta, nato a Graglia Biellese il 20 dicembre, 1927;

Brunelli Luigi, nato a Milano l'11 agosto 1930;

Rosti Dario, nato a Milano il 18 luglio 1930;

Semini Vincenzo, nato a Treviso l'11 agosto 1933.

Art. 2.

Il dott. Disanto Vito Carlo, nato a Santeramo in Colle il 23 aprile 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria a prescindere dall'idoneità

nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso un ente ospedaliero in posseso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 3 del precedente decreto del 17 aprile 1978 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1115)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento di complessivi centosessanta posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

Veduto il decreto ministeriale 13 agosto 1979, con il quale, nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici periferici, si è provveduto:

a) alla ripartizione funzionale, nei limite del relativo contingente, dei posti di organico previsti per la scuola media (centosessanta posti), nei settori d'insegnamento linguistico-espressivo (centodue posti), delle scienze matematiche e naturali (trentatre posti), delle materie tecnologiche ed altre specialità professionali (quindici posti) e dell'educazione fisica e sportiva (dieci posti);

b) alla ripartizione funzionale, nei limite del relativo contingente, dei posti di organico previsto per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte ed i licei artistici (centocinquanta posti), nei settori di insegnamento linguistico-espressivo (trentacinque posti), delle scienze storiche e sociali (quattordici posti), delle scienze matematiche e naturali (venti posti), delle materie tecnologiche e di altre specialità professionali (settantasei posti) e dell'educazione fisica e sportiva (cinque posti);

c) a sostanziare, ove consentito dalle disponibilità organiche, con gruppi interdisciplinari, in sottosettori alcuni settori d'insegnamento ed a ripartire fra i sottosettori stessi i posti assegnati ai relativi settori;

d) alla ripartizione territoriale di tutti i posti indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*);

e) alla determinazione del contingente di posti da destinare alle scuole in lingua slovena, tedesca e delle località ladine (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974) da imputare sia per la scuola media (quattro posti complessivi) sia per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria di secondo grado (tre posti complessivi) ai rispettivi settori linguistico-espressivi - sottosettori materie letterarie;

Veduto il citato decreto ministeriale 13 agosto 1979, dal quale risulta che l'assoluta indistinzione di funzioni che caratterizza il settore dell'educazione fisica e sportiva nei due contingenti della scuola media e della scuola secondaria di secondo grado rende superfluo coprire con almeno un ispettore, separatamente per ciascun contingente, tutte le circoscrizioni territoriali individuate nelle tabelle *A* e *B* allegate allo stesso provvedimento e che, pertanto, è sufficiente che tale copertura avvenga considerando congiuntamente i contingenti medesimi;

Veduto il decreto ministeriale 23 ottobre 1978, con il quale sono stati stabiliti i programmi delle prove di esame e la tabella di valutazione dei titoli per i concorsi per la qualifica di ispettore tecnico periferico per i contingenti riservati all'istruzione secondaria di primo e secondo grado compresi gli istituti d'arte e i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero dei posti e con speciale riferimento alle esigenze relative ai settori o sottosettori d'insegnamento appresso indicati e per il contingente di posti da destinare alle scuole in lingua slovena, tedesca e delle località ladine, sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico periferico per la scuola media:

Numero d'ordine dei concorsi	Numero dei posti messi a concorso	Settori e sottosettori d'insegnamento a cui i concorsi si riferiscono	Note
1	36	Settore linguistico espressivo-sottosettore materie letterarie	
2	1	Settore linguistico espressivo-sottosettore materie letterarie	Contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento slovena
3	2	Settore linguistico espressivo-sottosettore materie letterarie	Contingente riservato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca
4	1	Settore linguistico espressivo-sottosettore materie letterarie	Contingente riservato alle scuole delle località ladine
5	32	Settore linguistico espressivo-sottosettore lingue e civiltà straniere	
6	15	Settore linguistico espressivo-sottosettore educazione artistica	
7	15	Settore linguistico espressivo-sottosettore educazione musicale	
8	33	Settore scienze matematiche e naturali	
9	15	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali	
10	10	Settore educazione fisica e sportiva	

Art. 2.

E' ammesso a partecipare ai concorsi il personale direttivo e docente di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che non abbia superato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il sessantacinquesimo anno di età:

a) i presidi e gli insegnanti della scuola media;

b) i presidi e gli insegnanti degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado;

c) i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali;

d) le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato;

e) i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte;

f) gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, è richiesto il possesso del diploma di laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

Il personale docente deve avere un'anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni.

L'anzianità di servizio, le qualifiche ed il titolo di studio previsti nel presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 1 è ammesso a partecipare il personale insegnante e direttivo appartenente ad una delle categorie sopra indicate titolare in istituzioni scolastiche, rispettivamente, con lingua d'insegnamento slovena, con lingua d'insegnamento tedesca e delle località ladine, purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) il concorso a cui intende partecipare, indicandone il numero d'ordine, il numero dei posti, il settore e, ove previsto, il relativo sottosettore d'insegnamento come risultano indicati nel precedente art. 1.

I candidati che si trovino nelle condizioni previste nell'ultimo comma del precedente art. 2 e che intendano partecipare ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dell'art. 1 del presente decreto dovranno, inoltre, indicare esattamente il contingente di posti a loro riservato;

c) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

d) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita, nonché l'istituzione scolastica di titolarità e, se diversa, quella presso la quale attualmente presta servizio;

e) gli estremi del provvedimento con il quale è stato immesso e la decorrenza di tale immissione in uno dei ruoli del personale della scuola di cui al precedente art. 2, nonché gli estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi.

In luogo di questa dichiarazione l'interessato potrà allegare alla domanda copia integrale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

f) di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura.

Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendende ricorso avverso il provvedimento stesso;

g) di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, nè di essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

h) di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e di non essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'allegato *B* al presente decreto.

Non saranno presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tali documenti non potranno essere rettificati nè regolarizzati;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum* in cinque copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o di direzione.

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare alla predetta documentazione, le pubblicazioni e le opere artistiche di cui al successivo art. 5 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande e separatamente dalle stesse e dai documenti di cui sopra, gli interessati dovranno far pervenire, in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, le eventuali pubblicazioni attinenti al settore o sottosettore d'insegnamento oggetto del concorso al quale chiedono di partecipare.

I cinque plichi, ciascuno dei quali sarà accompagnato da un elenco, sottoscritto dal candidato, delle pubblicazioni in esso contenute, saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura « CONCORSO A ISPETTORE TECNICO PERIFERICO PER LA SCUOLA MEDIA ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Entro lo stesso termine e con le modalità sopra stabilite per le pubblicazioni gli interessati dovranno far pervenire le eventuali opere artistiche.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni, delle opere artistiche e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni, le opere artistiche ed i documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, delle pubblicazione e delle opere artistiche che verranno presentate al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti, pubblicazioni e opere artistiche che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, la esclusione dal concorso oltre che di coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti anche di coloro che abbiano riportato,

dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione prevista dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sarà composta da:

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore ovvero, se previsto, nel sottosettore al quale il concorso si riferisce;

b) un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;

c) un ispettore tecnico centrale.

Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera *a*) del precedente comma.

Art. 8.

La commissione esaminatrice valuta i candidati sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

La commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo del punteggio previsto nel precedente comma.

Art. 9.

Gli esami constano di tre prove scritte e di una prova orale secondo i programmi fissati nell'allegato *A* al presente decreto.

Le prove scritte vertono:

a) la prima su problemi pedagogico-didattici;

b) la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nel settore o, se previsto, nel sottosettore d'insegnamento al quale il concorso si riferisce;

c) la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti 36 sui 45 a disposizione della commissione, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai commissari, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Le prove scritte, a cui i candidati dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *dell'8 maggio 1980 saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle tre prove scritte i candidati avranno a disposizione 8 ore.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sara data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

La valutazione dei titoli è effettuata in base alla tabella di cui all'allegato *B* al presente decreto soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito del concorso, nella quale saranno inclusi i concorrenti che avranno superato le prove scritte e quella orale con la votazione prescritta, sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove anzidette e dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

I candidati collocati nella graduatoria generale di merito in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale con almeno la votazione minima prescritta di cui al precedente art. 9 e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorre dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio, in regola con le vigenti leggi sul bollo, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I vincitori dei concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 1 dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dall'autorità competente attestante la titolarità nelle istituzioni scolastiche previste nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina ad ispettore tecnico periferico in prova per la scuola media per il settore e, se previsto, sottosettore d'insegnamento al quale il concorso si riferisce e saranno assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto, in una delle sedi degli uffici scolastici regionali od interregionali indicate nella tabella *C* allegata al presente decreto.

Il vincitore del concorso di cui al n. 2) del precedente art. 1, sarà assegnato alla sovrintendenza scolastica regionale del Friuli-Venezia Giulia; i vincitori dei concorsi di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso art. 1 saranno assegnati alla sovrintendenza scolastica provinciale di Bolzano.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a centottanta giorni nell'anno scolastico.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati centottanta giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico con provvedimento motivato del Ministro.

Trascorso il periodo di prova, gli ispettori tecnici verranno confermati in ruolo con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio.

In caso di esito sfavorevole della prova, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede:

a concedere al personale nominato ispettore tecnico periferico in prova la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione;

ovvero alla restituzione del predetto personale al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano, semprechè applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 304

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta: la prova verterà su argomenti didattici-pedagogici che interessino i modi di insegnamento e di apprendimento e l'attività stessa dei docenti. Pertanto, il candidato dovrà dimostrare una approfondita conoscenza dei temi delle scienze dell'educazione, con particolare riferimento alle moderne metodologie e tecniche di insegnamento, ed al valore dei sussidi didattici, delle problematiche attinenti l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento, la sperimentazione e le loro interconnessioni, in funzione della promozione dei processi di rinnovamento e di riforma delle istituzioni educative.

Seconda prova scritta: la prova verterà su più argomenti di cultura specifica proposti dalla commissione e riguardanti le singole discipline del gruppo per il quale il candidato concorre. Il candidato medesimo, svolgendone uno, dovrà dimostrare conoscenza approfondita ed aggiornata di detti argomenti trattandoli anche sotto il profilo della interdisciplinarietà.

Terza prova scritta: il candidato dovrà dimostrare approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici italiani, ivi comprese le competenze delle regioni e degli altri enti locali e la iniziativa non statale, con specifico riferimento alle attribuzioni della funzione ispettiva, dei suoi rapporti con gli organi scolastici individuali e collegiali, con gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione, con le regioni e gli altri enti locali. Il candidato dovrà, inoltre, possedere una seria informazione sugli ordinamenti scolastici dei principali Paesi esteri, con particolare riguardo a quelli delle Comunità europee anche con specifico riferimento alla funzione ispettiva.

Prova orale: il colloquio, che comprenderà anche la discussione delle prove scritte e delle eventuali pubblicazioni presentate, dovrà accertare in particolare nel candidato quanto segue:

capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei grandi temi delle scienze dell'educazione nel loro sviluppo storico ed in rapporto alle problematiche educative emergenti in campo nazionale e internazionale anche per quanto concerne le relazioni intercorrenti fra la programmazione scolastica e lo sviluppo culturale e socio-economico del Paese;

conoscenza critica delle moderne metodologie e tecnologie educative con particolare riferimento agli specifici settori di competenza;

conoscenza dei problemi pedagogici, metodologici e normativi connessi con l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

conoscenza approfondita e critica dei più recenti contributi della ricerca scientifica nel settore culturale per il quale il candidato concorre;

conoscenza della legislazione scolastica e degli ordinamenti di cui al programma della terza prova scritta.

ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

TITOLI DIDATTICI E DI SERVIZIO

1) Anni di insegnamento di ruolo effettivamente prestato nelle scuole statali secondarie ed artistiche, in Italia ed all'estero.

2) Servizio nella funzione direttiva ed incarichi ispettivi:

a) servizio effettivo di ruolo di capo di istituto;

b) incarichi di presidenza nelle scuole statali secondarie ed artistiche e, limitatamente ai concorsi per il settore della educazione fisica, l'incarico di coordinatore per l'educazione fisica;

c) incarichi di collaborazione con il capo dell'istituto nelle scuole statali secondarie ed artistiche;

d) incarichi ispettivi.

Sono valutabili come servizio effettivamente prestato tutti i servizi riconoscibili validi per legge come servizio di istituto nella scuola.

TITOLI DI CULTURA

1) Laurea di ammissione al concorso.

2) Altre lauree diverse da quella di ammissione e, per il personale dell'istruzione artistica, titolo di studio eventualmente posseduto.

3) Abilitazioni all'insegnamento ed idoneità ed abilitazioni conseguite in concorsi a cattedre, per titoli ed esami; inclusione interna per i concorsi degli istituti di istruzione artistica; idoneità conseguita nei concorsi a preside ed a ispettore.

4) Diplomi universitari di specializzazione.

5) Incarichi di insegnamento universitario; assistentato di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione superiore.

6) Pubblicazioni ed opere artistiche relative alla materia oggetto del concorso.

7) Titoli vari (partecipazione a commissioni di studio, di concorsi a cattedra e di esami di abilitazione; maturi e ternati in concorsi universitari; lettori presso università italiane e straniere; promozioni per merito distinto, per titoli ed esami; ecc.).

TABELLA C

RIPARTIZIONE TERRITORIALE E FUNZIONALE DEI POSTI DI ISPETTORE TECNICO PERIFERICO

CONTINGENTE PER LA SCUOLA MEDIA
(Posti centossessanta)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	Settore linguistico espressivo (posti n. 102)				Settore scienze matematiche e naturali	Settore materie tecnologiche ed altre specialità professionali	Settore educazione fisica e sportiva	Totale ispettori
	Materie letterarie	Lingue e civiltà straniere	Educazione artistica	Educazione musicale				
1) Piemonte	2	2	1	1	2	1	—	9
2) Lombardia	4	4	1	1	4	1	—	15
3) Veneto e Trentino-Alto Adige	5(*)	2	1	1	3	1	1	14
4) Friuli-Venezia Giulia	2(**)	1	1	1	1	1	1	8
5) Liguria	2	2	1	1	2	1	1	10
6) Emilia-Romagna	2	2	1	1	2	1	1	10
7) Toscana	2	2	1	1	2	1	1	10
8) Marche	2	1	1	1	1	1	1	8
9) Lazio e Umbria	3	4	1	1	4	1	—	14
10) Abruzzi e Molise	2	2	1	1	1	1	1	9
11) Campania	4	2	1	1	3	1	1	13
12) Puglia e Basilicata	3	2	1	1	2	1	1	11
13) Calabria	2	2	1	1	2	1	1	10
14) Sicilia	3	2	1	1	2	1	—	10
15) Sardegna	2	2	1	1	2	1	—	9
Totali	40	32	15	15	33	15	10	160

(*) E' riservato il contingente di due posti da destinare alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e di un posto da destinare alle scuole delle località ladine.
(**) E' riservato il contingente di un posto da destinare alle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

(1111)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800410)